

	<p align="center">Comune di CASALPUSTERLENGO Provincia di Lodi</p> <p align="center">Cod. Ente n.10942</p>	<p align="center">Numero</p> <p align="center">9</p>	<p align="center">Data</p> <p align="center">20/05/2025</p>
---	--	--	---

Originale

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 30 SETTEMBRE 2009

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta pubblica

L'anno 2025 addì 20 del mese di Maggio alle ore 18.30 previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, effettuato l'appello nominale, risultano:

Nominativo:	Presenza	Nominativo:	Presenza
MALLICA ALESSANDRO	SI	PAGANI MASSIMO ANTONIO GABRIELE	SI
PESATORI FRANCESCO	SI	SIBONI GIUSEPPE	SI
PEVIANI LUCA	SI	DANELLI ERNESTO	SI
VALENDINO MATTEA	SI	FERRARI ROBERTO	SI
DASGONI MATTEO	SI	MINOIA MARCO	SI
DELMIGLIO ELIA	SI	ZANI GIUSEPPE TIBURZIO	SI
VANELLI EMANUELE	SI		
LOCATELLI MATTEO	SI		
SERESINI SAMUELE	SI		
DRAGONI ALESSANDRO	SI		
GANELLI ERICA DANILA	SI		

Totale presenti: **17**

Assenti : **0**

Assenti giustificati: **0**

Presiede il Sig. **DRAGONI ALESSANDRO** nella sua veste di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **MALVASSORI Dott. FABIO**

Sono presenti in aula gli Assessori esterni Signori: Mussida Piero, Ressegotti Lina, Capelli Romina, Caraffini Sandro e Grasso Simon;

Il Presidente, introdotto l'argomento, dà la parola all'Architetto Dosi Alessandra che relaziona in merito.

Segue discussione, come da resoconto dattiloscritto integrale della registrazione di cui al file audio agli atti d'ufficio, al termine della quale la Presidente del Consiglio chiede ai Consiglieri se intendono effettuare dichiarazioni di voto.

Interviene, come da resoconto dattiloscritto integrale della registrazione di cui al file audio agli atti d'ufficio:

- il Consigliere Pagani Massimo Capogruppo del Gruppo consiliare "*Partito Democratico*" che preannuncia voto *favorevole*;

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 148 comma 1 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" attribuisce alle Regioni il compito di promuovere l'istituzione e disciplinare il funzionamento delle commissioni per il paesaggio;
- l'art. 80 comma 1 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. "Legge per il governo del Territorio" attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del D. Lgs. 42/2004 ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4, 5, 6, 7 e 7 bis del medesimo articolo 80, nonché l'espressione di cui all'art. 32 della Legge n. 47 del 28 febbraio 1985;
- l'art. 81 comma 1 della succitata L.R. 12/2005 prevede, per l'esercizio delle funzioni di cui al punto precedente, compreso il parere obbligatorio previsto al comma 3 del medesimo art. 81, l'istituzione di una commissione per il paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica-ambientale;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 3 novembre 2008 è stata istituita e disciplinata la Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 81 commi 1 e 3 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005;

Richiamate le seguenti Delibere di Giunta di Regione Lombardia:

- Delibera di Giunta Regionale n. IX/2727 del 22 dicembre 2011, avente per oggetto "*Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Contestuale revoca della DGR 2121/2006*" ed in particolare il capitolo 5.5;
- Delibera di Giunta Regionale n. XI/4348 del 22 febbraio 2021 avente per oggetto "*Approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche (art.146, comma 6 del D.Lgs. n.42/2004) e sostituzione delle D.G.R. VIII/7977 del 6 Agosto 2008, D.G.R. VIII/8139 del 1 Ottobre 2008 e D.G.R. VIII/8952 del 11 Febbraio 2009*";

Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30 settembre 2009 è stato approvato il "*Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio*";

Ritenuto di dover aggiornare i contenuti del suddetto regolamento in seguito all'approvazione dei criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni per il Paesaggio e per la verifica della sussistenza dei requisiti

di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, intervenuta con la suddetta DGR n. XI/4348 del 22 febbraio 2021;

Visto il vigente *“Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio”* approvato con Delibera di C.C. n. 62 del 30 settembre 2009;

Viste le modifiche apportate al *“Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio”* vigente che si compone:

- dell'Allegato “A” - Testo con modifiche;
- dell'Allegato “B” - Testo definitivo;

Vista la L.R. 12/2005;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente;

Visto che sulla proposta n. 11/2025 il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario hanno espresso i rispettivi pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che si allegano;

Procedutosi alla votazione si ha il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 17

Con voti:

- favorevoli: n. 17
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- 1) di approvare, per le ragioni sopra esposte, le modifiche al vigente *“Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio”* approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30 settembre 2009, come risultante dalla seguente documentazione:
 - dell'Allegato “A” - Testo con modifiche;
 - dell'Allegato “B” - Testo definitivo;
- 2) di dare atto che il regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 62 del 30 settembre 2009 si intende abrogato;
- 3) di dare atto che il nuovo testo del *“Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio”*, è quello riportato quale Allegato “B” alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, produce effetti dall'esecutività del presente atto;
- 4) di demandare al responsabile dell'Area Gestione Territorio tutti i provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti:

- favorevoli: n. 17
- contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

resi per alzata di mano e proclamati dal Presidente

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / 11

Ufficio Proponente: **SUAP**

Oggetto: **MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62 DEL 30 SETTEMBRE 2009**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (SUAP)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/05/2025

Il Responsabile del Servizio

Simone Antonio

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 13/05/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Rossi Camilla

Originale

Il Presente verbale, viene letto e sottoscritto come segue.

LA PRESIDENTE
DRAGONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Malvassori Dott. Fabio

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Dragoni Alessandro in data 30/05/2025
Malvassori Fabio in data 30/05/2025

Delibera Nr. 9 del 20/05/2025

Oggetto:

**MODIFICA AL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
PER IL PAESAGGIO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 62
DEL 30 SETTEMBRE 2009**

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vicesegretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia dell'atto sopra citato è stato pubblicato all'Albo Pretorio On Line dal giorno 03/06/2025 al giorno 18/06/2025 ove è rimasta esposta per 15 giorni consecutivi.

Il Vicesegretario Comunale
RAGGI D.SSA PATRIZIA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/06/2025, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3) del D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesegretario Comunale
RAGGI D.SSA PATRIZIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Casalpusterlengo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

RAGGI PATRIZIA in data 19/06/2025

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

CAPO I – Composizione e nomina

Articolo 1 - Funzioni

1. La Commissione del Paesaggio, istituita ai sensi dell'art. 81 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" e s.m.i., è l'organo collegiale tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori in merito alle autorizzazioni e sanzioni paesaggistiche di competenza del Comune a norma dell'art. 80, comma 1, della medesima legge regionale n. 12/2005 e s.m.i..

Art. 2 - Composizione

1. La Commissione del Paesaggio è un organo collegiale tecnico consultivo in materia paesaggistica, ed è composta da n. 5 (cinque) componenti, aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. Essa è composta da:
 - a) Il Presidente della Commissione che deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
 - b) n. 4 componenti che devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali, geografiche ed ambientali.
3. I componenti devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune al quale si presenta la candidatura.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
5. Alle sedute della Commissione per il Paesaggio può partecipare senza diritto di voto il Responsabile dell'Area Gestione Territorio.

Art. 3 - Nomina e durata

1. I soggetti della Commissione vengono individuati sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti indicati all'art. 2 e a seguito di comparazione dei curricula delle candidature presentate. Il relativo bando, a tal fine predisposto dal Responsabile del Settore/Servizio competente, sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul profilo del Comune (sito informatico), nonché inviato agli Ordini e Collegi professionali.
2. L'elenco-graduatoria dei candidati idonei redatto dal Responsabile del Settore/Servizio competente, sarà formato attraverso l'attribuzione di punteggi predeterminati e riportati nel bando di cui al comma precedente, valutando in particolare:
 - Titoli di studio;
 - Esperienze ed aggiornamenti professionali;
 - Servizi svolti presso pubbliche Amministrazioni in posizioni attinenti;
 - Partecipazioni a Commissioni Tecniche presso Enti Pubblici.
3. La Giunta Comunale, sulla base della graduatoria di cui al punto precedente nomina i membri della commissione che restano in carica fino al 31 dicembre dell'anno di conclusione del mandato amministrativo nel corso del quale sono stati nominati. Essi potranno essere rinominati con la stessa procedura di cui al presente comma. I commissari potranno essere riconfermati esclusivamente per un secondo mandato.
4. La Giunta Comunale nomina, il Presidente e il Vice Presidente della Commissione.

5. Qualora, per un membro nominato, si verifichi una causa di decadenza di cui al successivo art. 6, del presente regolamento, ovvero in caso di morte o di dimissioni, la medesima Giunta Comunale, su proposta dell'Assessore all'Urbanistica, provvede entro 30 giorni alla surroga attingendo, ove possibile, all'elenco-graduatoria di cui al precedente comma 2 ovvero previa ripetizione di analogo procedimento.
6. Il soggetto nominato in sostituzione del commissario decaduto o dimissionario resta in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione del Paesaggio.
7. Il Responsabile del Settore/Servizio competente nomina un tecnico appartenente al settore stesso con la funzione di Segretario della Commissione.

Art. 4 - Incompatibilità

1. Sussistono per i membri della Commissione del Paesaggio le medesime condizioni di ineleggibilità e incompatibilità prevista dalla legge per i Consiglieri Comunali.
2. La carica di componente della Commissione per il Paesaggio è incompatibile:
 - a) con la carica di Consigliere Comunale ovvero di componente della Giunta Comunale ovvero di parente e/o affine entro il terzo grado di consigliere comunale o di componente della giunta comunale o del Sindaco. I membri della Commissione per il Paesaggio non possono essere funzionari di altre amministrazioni ai quali competono, in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico - edilizia del Comune.
 - b) con il rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Casalpusterlengo o enti, aziende o società da esso dipendenti;
 - c) con l'essere rappresentanti di Enti, Organi o Istituti non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull'oggetto da esaminare;
 - d) coloro nei cui confronti viene esercitata l'azione penale o è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia stata inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - e) coloro nei cui confronti viene esercitata l'azione penale o è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quarter, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera d);
 - f) coloro nei cui confronti viene esercitata l'azione penale o è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316-ter (indebita percezione di erogazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari), 319-quarter (Induzione indebita a dare o promettere utilità), primo comma, 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;
 - g) coloro nei cui confronti viene esercitata l'azione penale o sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nel precedente lettera f);
 - h) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 Settembre 2011 n.159;
 - i) essere soggetto a provvedimenti e/o sanzioni disciplinari che impediscano, anche temporaneamente, l'esercizio della professione;
 - l) trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
 - j) l'aver subito procedimenti penali e/o amministrativi o avere in corso tali procedimenti in relazione ai reati previsti dall'Art.25-undecies del D. Lgs. 08/06/2011, n°231 e successive modificazioni;

- k) l'aver subito procedimenti penali e/o amministrativi o avere in corso tali procedimenti in relazione ai reati previsti dal Titolo IV del Testo Unico sull'Edilizia D.P.R. 06/06/2001, n°380 disciplinati dall'Art. 27 all'Art. 51 e dalla parte IV del D. Lgs. 22/01/2004, n°42.
3. Restano ferme, altresì, le cause di incompatibilità dettate dalle norme deontologiche, sancite dall'Ordine Professionale cui il membro nominato è, eventualmente, iscritto.

Art. 5 - Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione per il Paesaggio devono astenersi dal prendere parte ai relativi lavori, sia nella fase istruttoria che in quella decisionale, quando si tratta di interesse proprio o di interesse del coniuge, dei parenti ed affini entro il terzo grado.
2. I componenti della Commissione del Paesaggio non possono accettare per sé, congiunti, familiari o affini regali eccedenti il valore usuale dei doni scambiati in occasione di ricorrenze o festività, quantificato nella cifra massima di 100 Euro annui, da impiegati negli uffici, nei servizi, nelle società e nelle altre organizzazioni partecipate, o da privati che hanno rapporti di natura amministrativa con la Commissione del Paesaggio o titolari di pratiche edilizie o che hanno domandato od ottenuto licenze e concessioni da essa nei 5 anni precedenti, nell'ambito di procedimenti afferenti alla Commissione del Paesaggio. Il componente della Commissione non accetta alcun tipo di vantaggio o altra utilità che sia indirettamente riconducibile a prestazioni erogate da detti uffici, servizi, privati o organizzazioni.
3. I componenti della Commissione del Paesaggio devono astenersi dalla trattazione delle pratiche, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula ove sussistano interessi personali o dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto.
4. I componenti della Commissione del Paesaggio devono astenersi dalla trattazione delle pratiche, alla discussione ed al giudizio allontanandosi dall'aula ove sussistano preesistenti rapporti di affari o di lavoro con il proponente della pratica edilizia o dove si configurino situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

Art. 6 - Casi di decadenza dei commissari

1. I membri della Commissione per il Paesaggio decadono automaticamente nel caso insorga una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 4 comma 2 lettere a), b), c) sopravvenuta successivamente alla loro nomina.
2. I membri della Commissione per il Paesaggio nei cui confronti viene esercitata l'azione penale risultano sospesi dal loro incarico per effetto dei punti previsti dall'Art. 4 comma 2 sopravvenuta successivamente alla loro nomina. La sospensione viene comunicata a mezzo di semplice comunicazione per raccomandata o per posta certificata; la sospensione decade al termine del procedimento penale con sentenza favorevole o di archiviazione a carico del membro della Commissione (archiviazione, non luogo a procedere, assoluzione passata in giudicato); la sospensione si tramuta in decadenza immediata in caso contrario.
3. I componenti della Commissione per il Paesaggio che senza giustificato motivo rimangono assenti per più di tre sedute consecutive o per dodici sedute nel corso di un anno solare decadono dall'incarico.

CAPO II – Competenze e criteri di valutazione

Art. 7 - Competenze della Commissione

1. La Commissione del Paesaggio esprime parere obbligatorio ai sensi della DGR n. 9/2727 del 22 dicembre 2011 in merito a:
 - a) Il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, ai sensi del D. lvo. n. 42/04 e s.m.i.
 - b) Irrogazione di sanzioni amministrative in materia paesaggistica;
 - c) Emanazione dei pareri di cui all'art. 32 della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47;
 - d) Valutazione paesistica dei progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 64, comma 8, della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12;
 - e) Progetti di costruzione di serre bioclimatiche;
 - f) Istanze di parere preventivo avanzate per interventi in ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico;
 - g) Accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i.;
 - h) Interventi edilizi ricadenti in zona 4 (sensibilità alta) e zona 5 (sensibilità molto alta) ai sensi dell'art. 47 delle NdA del Piano delle Regole del PGT vigente e interventi il cui giudizio d'impatto paesaggistico sia superiore alla soglia di rilevanza, come definita dal Piano Territoriale Paesistico Regionale e relative disposizioni attuative (DGR VII/11045 dell'08.11.2002);
 - i) In ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.
2. E' data facoltà al Responsabile dell'Area Gestione Territorio, sottoporre all'attenzione della Commissione del Paesaggio, ai sensi del Titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale, la valutazione paesistica di progetti di significativa entità in ambiti non assoggettati a specifica tutela.
3. La Commissione del Paesaggio collabora, inoltre, con l'Amministrazione Comunale per la predisposizione della *"Relazione Annuale sullo Stato del Paesaggio"* di cui al punto 6.1 dei *"criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12"* approvati con D.G.R. n. 9/2727 del 22 dicembre 2011.

Art. 8 - Casi di esclusione del parere

1. Ai sensi dell'art. 149 del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, il parere della Commissione del Paesaggio è escluso nei seguenti casi in quanto non necessitano di autorizzazione paesaggistica:
 - a) Per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
 - b) Per interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) Per il taglio culturale la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 42/2004, purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia;
2. Il parere della Commissione è altresì escluso nei seguenti ulteriori casi:
 - a) Istanze per le quali il diniego dell'autorizzazione paesaggistica sia da motivarsi esclusivamente per ragioni giuridiche (quali il titolo legittimante l'istanza, inidoneità urbanistica dell'area ecc.);
 - b) Istanze per le quali il diniego dell'autorizzazione paesaggistica sia da motivarsi per carenze documentali non integrate in sede istruttoria.

Art. 9 - Criteri di valutazione

1. La Commissione del Paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti di pianificazione paesistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

2. In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico (art. 136 del D. Lgs.42/2004, così come modificato dal D. lvo n. 63/08), la Commissione fa riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso di vincoli operanti ope legis (ex Galasso), fa riferimento al significato (storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico visuale) degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene;
3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesistica vigenti, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni emanate dalla Regione Lombardia:
 - a) Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, assunti con D.G.R. n. 9/2727 del 22 dicembre 2011;
 - b) Linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla D.G.R. n. 7/11045 del 8 Novembre 2002;
 - c) Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. n. 951 del 19 gennaio 2010;
 - d) Direttiva "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla D.G.R. n. 6/48740 del 29 febbraio 2000.

CAPO III – Funzionamento

Art. 10 - Convocazione

1. La seduta della Commissione per il Paesaggio è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, almeno cinque giorni prima della data fissata, mediante nota spedita in modalità telematica a mezzo di indirizzo di posta elettronica.
2. Copia della convocazione è inviata ai responsabili dei procedimenti dei settori interessati.

Art. 11 - Ordine del giorno

1. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di loro integrazioni al protocollo comunale.
2. Il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vice Presidente, fissa l'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della data della seduta e ne invia copia unitamente alla convocazione.
3. I Commissari possono prendere visione della documentazione relativa alle pratiche iscritte all'ordine del giorno.
4. Il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vice Presidente, può sottoporre all'esame della Commissione per il Paesaggio anche progetti non inseriti all'ordine del giorno per particolari e motivate esigenze di interesse pubblico o di interesse generale, previa decisione della Commissione medesima sull'integrazione dell'ordine del giorno.
5. L'ordine del giorno delle sedute della Commissione per il Paesaggio è pubblicato sul sito Internet del Comune almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Art. 12 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Le sedute della Commissione per il Paesaggio sono validamente costituite se sono presenti almeno tre componenti, computando nel numero il Presidente o il Vice Presidente, l'uno dei quali deve essere necessariamente presente.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o se assente del Vice Presidente. L'astensione non è consentita.
3. La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere obbligatorio in sede di prima convocazione e comunque nel caso necessiti di un supplemento istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

Art. 13 - Pubblicità e verbalizzazione delle sedute

1. Le riunioni della Commissione del Paesaggio non sono pubbliche. Il Presidente, o in caso di suo impedimento il Vice Presidente, se valutato opportuno, potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.
2. Il Presidente, laddove si renda necessario per la trattazione di argomenti specifici, potrà invitare eventuali esperti esterni.
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un addetto della struttura competente, all'uopo incaricato dal dirigente, il quale non ha diritto di voto.
4. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente ovvero dal Vice Presidente, dal segretario e da tutti i membri presenti. Nei verbali devono essere riportate le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.

Art. 14 - Sopralluogo

1. E' data facoltà alla Commissione del Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere di competenza, ovvero di delegare al riguardo alcuni membri.

Art. 15 - Rapporto tra Commissione per il Paesaggio e strutture organizzative comunali

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente legislazione e strumentazione urbanistica, eventualmente chiedendo copia di atti o estratti di strumenti urbanistici.
2. Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.

Art. 16 - Indennità

1. La partecipazione alla Commissione del Paesaggio da parte dei componenti è a titolo gratuito, come previsto dall'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. Agli stessi componenti è riconosciuto esclusivamente il solo rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute.
2. La liquidazione del rimborso spese sarà effettuata trimestralmente dai competenti uffici comunali, su presentazione di apposito prospetto a firma del Segretario della Commissione.

Art. 17 - Rifusione spese legali

1. I membri della Commissione che vengono definitivamente prosciolti con formula piena e riconoscimento di assenza di dolo o colpa grave, da imputazioni loro mosse per atti o fatti posti in essere nella qualifica, hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute, sempre che non sussista un conflitto di interessi fra la loro condotta ed il Comune.